

CONVENZIONE

TRA

la **Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia** (in seguito denominata “IIT”), codice fiscale 97329350597, con sede legale in Genova e sede amministrativa in Roma, via Sicilia n. 194, nella persona del suo Vice Presidente il Dott. Giuseppe Cerbone (in seguito denominato Vice Presidente), giusta delega del Comitato Esecutivo

E

La Scuola Normale Superiore (in seguito denominata “SNS”), codice fiscale 80005050507, con sede legale in Pisa, Piazza dei Cavalieri, 7, nella persona del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Salvatore Settis

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO

-che l’IIT, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha tra i suoi scopi istitutivi quello di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e, in particolare, di contribuire a sviluppare l’eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali ed internazionali;

-che l’attività di ricerca dell’IIT si svolge nell’ambito di Unità di ricerca, stabilite presso proprie strutture o ospitate presso altre istituzioni di ricerca, pubbliche e/o private, nell’ambito di accordi di collaborazione, alle quali è affidata l’esecuzione di un programma scientifico;

-che ai sensi del Regolamento di Funzionamento Generale, il Direttore scientifico è responsabile dell’attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato Esecutivo e dell’allocazione dei fondi alla strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico, nonché della coerenza tra le attività scientifiche e i progetti di utilizzo della tecnologia della Fondazione, coordinando le attività di formazione di IIT;

-che SNS è centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale e che è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Istituti di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;

-che SNS e IIT hanno ravvisato l'opportunità di iniziare un'attività di ricerca congiunta atta a sviluppare specifiche parti del programma di ricerca dell'IIT, utilizzando in sinergia le risorse poste a disposizione nell'ambito della presente convenzione e costituendo presso SNS una Unità di Ricerca dell'IIT come nel seguito meglio definito; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

* * * * *

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto

Le parti convengono di costituire presso SNS una Unità di Ricerca dell'IIT (in seguito denominata "UdR"), allo scopo di svolgere congiuntamente attività di ricerca nell'ambito del programma IIT secondo il programma di ricerca di cui all'Allegato 1, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'UdR sarà ospitata in locali idonei, appositamente individuati e destinati nell'Allegato 1, secondo le modalità operative previste dalla presente convenzione.

L'UdR contribuirà allo svolgimento di specifiche parti del programma di ricerca di IIT sotto il coordinamento del Direttore Scientifico dell'IIT Prof. _____ (in seguito denominato "Direttore Scientifico").

Articolo 2

Responsabili

L'esecuzione della presente convenzione è affidata per l'IIT al Direttore Scientifico e per SNS al suo Direttore Pro-tempore Prof. S. Settis .

Il Direttore Scientifico e il Prof. Settis congiuntamente nominano responsabile dell'UdR il Prof. Fabio Beltram (in seguito denominato "Responsabile di UdR").

Articolo 3

Programma di Ricerca

Il programma di ricerca è descritto nell'Allegato 1 e si compone almeno delle seguenti parti fondamentali:

1. Obiettivi e finalità del piano scientifico;
2. Calendario delle attività con dettaglio di rilascio (*milestones e deliverables*)
3. Personale scientifico
4. Strumentazione e ambienti dedicati
5. Valutazione economica annuale del programma di ricerca per ciascuno degli anni fino al termine della convenzione con indicazione delle spese per impianti, personale, trasferte.

Eventuali modifiche al programma di ricerca dovranno essere concordate ed approvate per iscritto dai Responsabili di cui all'art. 2 e forniranno parte integrante dell'Allegato 1.

Il programma operativo di ricerca annuale e l'uso delle risorse materiali e finanziarie sono concordate per iscritto dai Responsabili di cui all'art. 2 e debbono in ogni caso essere in linea con quanto previsto nel programma di ricerca di cui all'Allegato 1.

Il Responsabile di UdR attua il programma di cui al comma precedente e a tale scopo concorda, d'intesa con il Direttore Scientifico, le modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'IIT e le norme di funzionamento interne dell'UdR.

Articolo 4

Risorse

L'IIT e SNS collaborano alla realizzazione del programma di cui al precedente articolo 3.

La determinazione delle risorse che IIT mette annualmente a disposizione di SNS sarà comunicata per iscritto da IIT a SNS e al Responsabile di UdR. L'importo annuale sarà corrisposto da IIT ad SNS sulla base della valutazione della relazione descritta di seguito in questo articolo.

Inoltre, le Parti si impegnano a investire nell'UdR, anche tramite il potenziamento di impianti e strumentazione scientifica, eventuali ulteriori risorse che dovessero pervenire da terze parti direttamente o indirettamente collegate all'UdR nell'ambito del Programma di Ricerca di cui all'Art.3.

Il Responsabile di UdR presenterà a IIT il 30 del mese di novembre per ciascun anno di validità della convenzione, a partire dall'anno di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, una relazione dettagliata sullo stato di

avanzamento del programma, indicando e documentando altresì tutte le spese sostenute. Tale relazione dettagliata deve avere carattere consuntivo e previsionale, indicando le attività svolte e le risorse umane e economiche impegnate. Nella parte previsionale, dovranno essere indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel semestre successivo ed eventuali spese straordinarie.

IIT fornirà entro 20 giorni dalla predetta relazione una propria insindacabile valutazione che, in caso positivo, consentirà il pagamento della rata annuale successiva del contributo di IIT al programma di ricerca.

IIT si riserva di fornire a SNS un formato standard che SNS dovrà compilare ai fini della stesura delle sue relazioni periodiche.

Articolo 5

Personale associato all'IIT

Allo svolgimento dei programmi e dei progetti di ricerca dell'IIT, la SNS contribuisce anche tramite la partecipazione di proprio personale.

Il Personale di cui sopra, qui denominato "Risorse Associate", assegnato a Progetti o programmi pluriennali dell'UdR, sarà indicato nelle presentazioni dei medesimi agli enti finanziatori ed ai terzi.

L'espletamento di tali incarichi dovrà essere compatibile con il pieno adempimento da parte delle "Risorse Associate" dei propri doveri nei confronti di SNS e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Anche *i dottorandi di ricerca, i perfezionandi, i laureandi e gli specializzandi* presso SNS possono essere "Risorse Associate" ai programmi scientifici dell'IIT, senza che ciò implichi un cambiamento di *status* o l'insorgere di alcun vincolo contrattuale direttamente con IIT.

L'elenco delle "Risorse Associate" viene trasmesso annualmente dal Responsabile di UdR ai responsabili delle Parti di cui all'art. 2.

Le "Risorse Associate" che si rechino in missione nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al precedente articolo 3), devono richiedere apposita autorizzazione all'ente di appartenenza, che in tale modo ne garantisce la copertura assicurativa.

Articolo 6

Risorse IIT

La SNS prende atto che l'IIT svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre alle Risorse Associate, propri dipendenti, borsisti e collaboratori nei confronti dei quali la

SNS si impegna a garantire lo stesso trattamento riservato al proprio personale, per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei servizi generali.

La SNS può utilizzare per le proprie attività didattiche personale dell'IIT, previo nulla osta del Responsabile di UdR e del Direttore Scientifico, e con il consenso degli interessati.

Il personale dipendente, borsista e collaboratore dell'IIT operante presso l'UdR deve attenersi alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti all'interno della struttura ospitante ed alle disposizioni di cui al successivo articolo 8.

Il personale dell'IIT sarà coperto da idonea polizza di assicurazione a carico del medesimo IIT per infortuni e responsabilità civile.

La SNS si impegna altresì a garantire ad eventuali ospiti o visitatori dell'IIT piena libertà di accesso alle strutture dell'UdR, nel rispetto delle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti al suo interno.

La SNS è esente da responsabilità nei confronti di detto personale e per atti da esso compiuti nell'ambito delle attività di ricerca, fatto salvo quanto specificato nell'art. 8.

Articolo 7

Attrezzature

IIT, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca anche multidisciplinare, consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca e con l'assenso scritto del Direttore Scientifico, l'uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori al personale della SNS ad essa non associato.

SNS, compatibilmente con le esigenze di ricerca della propria struttura, consente al personale ricercatore, borsista e collaboratore dell'IIT operante presso l'UdR l'uso gratuito di attrezzature e dei servizi della struttura stessa.

Un eventuale utilizzo sostanzialmente al di fuori da quanto previsto nel programma di Ricerca, di cui all'art. 3, dovrà essere concordato preventivamente per iscritto tra il Responsabile di UdR e il Direttore Scientifico. In ogni caso, SNS manleva IIT per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'utilizzo delle attrezzature affidate a SNS nell'ambito del programma di Ricerca di cui all'art. 3.

Articolo 8

Sicurezza

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene sul luogo di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo di IIT

operanti presso l'UdR dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso l'UdR ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

A tale scopo il RSPP di SNS prenderà contatto immediato, prima dell'accesso alle strutture, con il RSPP di IIT e provvederà ad informarlo circa i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'UdR, nonché comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere ed il modo per accedervi. Sarà compito del RSPP di IIT provvedere a rendere idonea informazione ai dipendenti e collaboratori incaricati di collaborare presso l'UdR.

Articolo 9

Pubblicazioni e proprietà intellettuale

L'IIT e SNS si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

Qualora le attività di ricerca sostenute dall'IIT e svolte da personale associato ad IIT all'interno dell'UdR diano luogo a risultati suscettibili di tutela, a qualsiasi titolo, livello ed applicazione, l'inventore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile UdR che si impegna a informare tempestivamente per iscritto le Parti .

Entro 24 mesi dalla stipula del presente accordo, le Parti si impegnano a definire un accordo per la protezione e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale ed Industriale dei risultati anche nel caso in cui le attività di ricerca siano finanziate da terze parti o in cui i risultati siano stati conseguiti da soggetti a qualunque titolo partecipanti alle attività di ricerca ai sensi della presente convenzione. Resta comunque inteso che – nelle more della definizione di detto accordo – ogni eventuale risultato delle attività di ricerca nell'ambito del Programma di cui all'Art.3 – anche preliminari – che fosse suscettibile di protezione ai sensi delle vigenti normative applicabili non potrà essere tutelato – né in proprio né mediante terze parti – da una delle parti senza aver stabilito diritti, modalità, finalità tempi e costi della protezione con l'altra.

Articolo 10

Clausole particolari

Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti.

Articolo 11

Durata

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovata di 5 anni in 5 anni, salvo disdetta di una delle due Parti che dovrà essere comunicata per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della naturale scadenza.

Articolo 12

Facoltà di recesso

Entrambe le Parti si riservano il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione nel caso di mancato accordo sulla proprietà intellettuale ai sensi del precedente art. 9.

Entrambe le Parti si riservano altresì il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione nel caso in cui dal suo processo di valutazione interno fossero evidenziati, a suo insindacabile giudizio, attività scientifiche non conformi al piano di cui all'Allegato 1 ovvero in ogni altra ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

A seguito del recesso, IIT cesserà di corrispondere finanziamento relativo al programma di ricerca di cui all'art. 3 e SNS si impegna a restituire gli importi economici non ancora impegnati alla data del recesso. SNS manleva IIT di eventuali richieste di risorse in ogni forma collegata al programma di ricerca.

Articolo 13

Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra l'IIT e SNS in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione sarà risolta da un collegio arbitrale che avrà sede a Roma e che sarà composto da un membro nominato dal SNS, da un membro nominato dal Presidente dell'IIT e da un terzo membro, che avrà funzione di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due arbitri. In caso di mancato accordo, il terzo membro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su richiesta anche di una sola parte, il quale provvederà anche

alla designazione dell'arbitro di parte, qualora una della due parti non vi provveda entro venti giorni dall'invito alla nomina notificatole dall'altra parte.

Il lodo, che dovrà essere emesso dal Collegio Arbitrale entro il termine di 90 giorni, sarà rituale di diritto e le parti espressamente ammettono l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di SNS, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Ciascuna delle Parti del presente contratto – ai fini previsti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) – agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dallo sviluppo del progetto e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle parti abbia il potere autonomo di prendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy.

Roma, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per IIT

Per SNS

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., SNS dichiara di accettare espressamente i seguenti artt.:

- art. 12 – Facoltà di recesso;
- art. 13 – Controversie

Per SNS
